



Regolamento del Corpo Volontari del Parco Lombardo della Valle del Ticino

*Proposto con deliberazione
del Consiglio di Gestione n. 124
del 05 dicembre 2023*

*Parere favorevole con deliberazione
della Comunità del Parco n. 20
del 15 dicembre 2023*

*Approvazione con deliberazione
del Consiglio di Gestione n. 131
del 19 dicembre 2023*

Settore Volontariato

INDICE

Titolo I – Ordinamento del Corpo

Art. 1 – Istituzione del Corpo	Pag. 3
Art. 2 – Sovrintendenza del Corpo	Pag. 3
Art. 3 – Struttura del Corpo	Pag. 4
Art. 4 – Unitarietà del Corpo	Pag. 4
Art. 5 – Simboli del Corpo	Pag. 4
Art. 6 – Attività del Corpo	Pag. 5
Art. 7 – Attività di Antincendio Boschivo	Pag. 6
Art. 8 – Attività di Vigilanza Ecologica	Pag. 6
Art. 9 – Attività di Protezione Civile	Pag. 7
Art. 10 – Disciplina della Vigilanza Ecologica	Pag. 7

Titolo II – Volontari del Corpo

Art. 11 – Principi Generali	Pag. 7
Art. 12 – Ammissione al Corpo	Pag. 8
Art. 13 – Doveri dei Volontari	Pag. 9
Art. 14 – Diritti dei Volontari	Pag. 10
Art. 15 – Formazione dei Volontari	Pag. 11
Art. 16 – Dotazione dei Volontari	Pag. 11
Art. 17 – Provvedimenti Disciplinari	Pag. 12
Art. 18 – Procedimento Disciplinare	Pag. 12
Art. 19 – Cessazione dal Corpo	Pag. 13
Art. 20 – Riconoscimenti e Celebrazioni	Pag. 13

Titolo III – Organizzazione del Corpo

Art. 21 – Organi del Corpo	Pag. 14
Art. 22 – Assemblea dei Volontari	Pag. 15
Art. 23 – Consiglio Direttivo	Pag. 15
Art. 24 – Coordinatore del Corpo	Pag. 16
Art. 25 – Vice Coordinatore del Corpo	Pag. 17
Art. 26 – Capo Distaccamento	Pag. 17
Art. 27 – Vice Capo Distaccamento	Pag. 18
Art. 28 – Capo Squadra Certificato	Pag. 19
Art. 29 – Volontario Effettivo-Certificato	Pag. 19
Art. 30 – Volontario Onorario	Pag. 19
Art. 31 – Volontario Aspirante	Pag. 20
Art. 32 – Direttore delle Operazioni di Spegnimento	Pag. 20
Art. 33 – Coordinatore Territoriale delle Operazioni	Pag. 20
Art. 34 – Coordinatore Territoriale del Volontariato	Pag. 21
Art. 35 – Rappresentanti dell'Ente Parco	Pag. 21
Art. 36 – Regolamentazione dei Servizi	Pag. 21

Titolo IV – Guardie Ecologiche Volontarie

Art. 37 – Principi Generali	Pag. 22
Art. 38 – Requisiti di Accesso	Pag. 22
Art. 39 – Incarico di Guardia Ecologica Volontaria	Pag. 22
Art. 40 – Doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie	Pag. 23
Art. 41 – Sospensione e Cessazione dall'Incarico	Pag. 23
Art. 42 – Guardie Ecologiche Onorarie	Pag. 23

Titolo V – Disposizioni Transitorie e Finali

Art. 43 – Dotazioni Tecniche di Servizio	Pag. 24
Art. 44 – Commissariamento del Corpo	Pag. 24
Art. 45 – Disposizioni Transitorie	Pag. 24
Art. 46 – Disposizioni Finali	Pag. 25
Art. 47 – Trasmissione del Regolamento	Pag. 26

Allegati

All. 1 – Simboli Distintivi del Corpo	Pag. 27
All. 2 – Tesserino di Riconoscimento ed Attestati di Abilitazione	Pag. 28
All. 3 – Organigramma del Corpo	Pag. 29

REGOLAMENTO DEL CORPO VOLONTARI DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

TITOLO I ORDINAMENTO DEL CORPO

ARTICOLO 1 ISTITUZIONE DEL CORPO

1. L'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino, di seguito denominato "Ente Parco", svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi regionali, nonché le funzioni previste da leggi statali e regionali per gli enti gestori dei parchi.
2. Per l'espletamento delle funzioni di antincendio boschivo, vigilanza ecologica e protezione civile previste dalla normativa statale e regionale di riferimento, l'Ente Parco si avvale di apposita struttura organizzativa, costituita da personale dipendente e volontario.
3. Il presente regolamento, in conformità ai principi nazionali e regionali ed alle rispettive direttive, disciplina l'ordinamento, la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile dell'Ente Parco, di seguito denominato "Corpo Volontari Parco Ticino" ovvero "Corpo Volontari", degli organi che ne fanno parte e della corrispondente struttura di coordinamento.
4. È istituito il "Corpo Volontari Parco Ticino" per l'espletamento delle funzioni ed attribuzioni previste nel presente regolamento, nonché dalle norme statali, regionali e locali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 1/2018, di seguito denominato "Codice della Protezione Civile" e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 117/2017.
5. Il Corpo Volontari Parco Ticino concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Codice della Protezione Civile, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato secondo quanto previsto dal citato Codice, nonché in base agli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.
6. Il Corpo Volontari è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderire volontariamente e come tale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del citato D.Lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) della medesima normativa, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7. L'Ente Parco provvede all'iscrizione del Corpo Volontari tanto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, quanto nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di seguito denominato "RUNTS", ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

ARTICOLO 2 SOVRINTENDENZA DEL CORPO

1. Al Corpo Volontari sovrintende il Presidente dell'Ente Parco, nella sua qualità di Legale Rappresentante, ovvero il Consigliere da questi delegato, cui compete la vigilanza sul servizio ed il potere di impartire direttive al Coordinatore del Corpo Volontari, per il tramite del Settore Volontariato AIB-GEV-PC dell'Ente Parco, di seguito denominato "Settore Volontariato".
2. Il Presidente dell'Ente Parco, in armonia quanto disposto dell'articolo 6 del Codice della Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile sul territorio di riferimento, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Corpo Volontari: in quanto Legale Rappresentante è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Corpo Volontari, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del citato Codice.
3. In particolare, compete al Presidente dell'Ente Parco o al Consigliere da questi delegato definire piani ed accordi di collaborazione con altri Enti, Autorità e Strutture del Volontariato per l'esercizio in comune delle attività previste dall'articolo 6, comma 4, del presente regolamento, avvalendosi per tali compiti del Settore Volontariato dell'Ente Parco.

4. Il Responsabile del Settore Volontariato è responsabile verso il Presidente dell'Ente Parco o il Consigliere da questi delegato del raggiungimento degli obiettivi individuati negli atti di programmazione, nonché, con la costante collaborazione del Coordinatore del Corpo, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo dei Volontari, che deve uniformarsi a criteri di efficienza, efficacia e continuità operativa.

ARTICOLO 3 STRUTTURA DEL CORPO

1. Al fine di assicurare un ottimale presidio del territorio ed il più omogeneo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, la struttura del Corpo Volontari può articolarsi in una Sede Istituzionale, in una Sede Operativa centrale ed in più Sedi Territoriali decentrate.
2. La Sede Istituzionale del Corpo Volontari è ubicata in località Pontevecchio di Magenta (MI), presso la Sede dell'Ente Parco, situata in vi Isonzo n. 1.
3. La Sede Operativa del Corpo Volontari, al cui interno sono presenti gli uffici del Settore Volontariato, è ubicata in località Lonate Pozzolo (VA), presso il Centro Addestramento Volontari, situato in via San Siro n. 1.
4. Le Sedi Territoriali del Corpo Volontari, di seguito denominate "Distaccamenti", sono ubicate sul territorio, all'interno dei confini amministrativi dei Comuni facenti parte del Parco Lombardo della Valle del Ticino, istituito con Legge Regionale 9 gennaio 1974, n. 2.

ARTICOLO 4 UNITARIETÀ DEL CORPO

1. Il Corpo Volontari, uno ed indivisibile, riconosce e promuove i Distaccamenti territoriali, attuando il più ampio decentramento operativo e distribuendo i mezzi e le attrezzature di proprietà dell'Ente Parco ovvero di proprietà di terzi e detenuti in comodato d'uso in ragione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, della presenza di Volontari abilitati alla conduzione dei mezzi ed allo svolgimento dei servizi inerenti ai medesimi, nonché degli spazi disponibili presso le Sedi Territoriali per il ricovero e la manutenzione dei mezzi stessi.
2. Di regola, gli interventi aventi minore impatto sul territorio del Parco vengono gestiti dal Distaccamento territorialmente più prossimo al luogo d'intervento, eventualmente coadiuvato dai Distaccamenti limitrofi, mentre per gli interventi aventi maggiore impatto sul territorio del Parco ovvero per gli interventi al di fuori del territorio del Parco tutti i Distaccamenti sono tenuti a collaborare, in ragione delle professionalità richieste e presenti.

ARTICOLO 5 SIMBOLI DEL CORPO

1. Il Corpo Volontari può dotarsi di specifici simboli distintivi, in relazione alle attività istituzionali svolte, rappresentati da:
 - a) Stemma del Corpo, da applicare su tutti gli indumenti, infrastrutture, beni, attrezzature, mezzi e carta intestata in dotazione al Corpo Volontari;
 - b) Gonfalone del Corpo, da esporre e conservare presso la Sede Operativa e da utilizzare nelle occasioni previste;
 - c) Bandiera del Corpo, da esporre e conservare presso la Sede Operativa e da utilizzare in occasioni di manifestazioni di rilevante interesse che riguardano i Volontari;
 - d) Bandiera del Servizio di Vigilanza Ecologica, da esporre e conservare presso la Sede Operativa e da utilizzare secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - e) Logo del Servizio di Antincendio Boschivo, da utilizzare su tutti gli indumenti, infrastrutture, beni, attrezzature, mezzi e carta intestata afferenti al servizio;
 - f) Logo del Servizio di Vigilanza Ecologica, da utilizzare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale;
 - g) Logo del Servizio di Protezione Civile Regionale, da utilizzare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale;
 - h) Logo del Servizio di Protezione Civile Nazionale, da utilizzare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale.

2. I simboli distintivi del Corpo, come descritti, sono resi conformi ai modelli rappresentati nell'Allegato 1 al presente regolamento, a farne parte integrante e sostanziale: è vietato l'utilizzo di simboli distintivi diversi da quelli indicati nel comma precedente, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 5 del presente articolo.
3. I Gonfaloni e le Bandiere dovranno sempre essere utilizzati in modo dignitoso: in particolare le Bandiere non dovranno mai essere portate sostenute piatte od orizzontalmente, ma sempre in alto e libere di sventolare naturalmente e non dovranno mai essere usate in maniera inopportuna nonché, a titolo indicativo come seduta, drappeggio e/o involucri.
4. Presso ogni Sede Territoriale è conservato un Gonfalone del Corpo con iscritto il nome del Distaccamento, avente le caratteristiche dell'esemplare conservato presso la Sede Operativa, ma dimensioni ridotte.
5. Con atto a firma del Presidente dell'Ente Parco, su proposta del Responsabile del Settore Volontariato, sentito il Coordinatore del Corpo Volontari, potranno essere adottati, anche temporaneamente, ulteriori simboli distintivi, nelle more dell'adeguamento del regolamento, laddove l'adozione degli stessi rivesta un carattere permanente.

ARTICOLO 6

ATTIVITÀ DEL CORPO

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ed atti conseguenti.
2. I Volontari svolgono di regola le proprie attività nell'ambito territoriale dell'Ente Parco, fermo restando che, fuori dal territorio sono ammesse:
 - a) le missioni per soccorso in caso di incendi boschivi, calamità naturali e/o disastri, in forza di specifica attivazione ovvero in applicazione di piani od accordi di collaborazione tra gli Enti e/o le Organizzazioni interessate;
 - b) le missioni autorizzate dall'Ente Parco ovvero dal Settore Volontariato per fini di collegamento e/o di rappresentanza, nonché per consentire il regolare svolgimento di tutte le attività istituzionali del Corpo Volontari.
3. Il Corpo Volontari, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile, così come descritti dall'articolo 7 del Codice della Protezione Civile;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del Codice della Protezione Civile;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile, nonché attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - e) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore dell'Ente e finalizzati a finanziare le attività del Corpo Volontari secondo le disposizioni appositamente previste dall'Ente stesso.
4. I Volontari, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza ovvero al di fuori dello stesso secondo le previsioni del comma 2 del presente articolo, esercitano, nei limiti delle proprie attribuzioni:
 - a) Attività di Antincendio Boschivo, nel rispetto della disciplina nazionale, regionale e locale vigente in materia;
 - b) Attività di Vigilanza Ecologica, nel rispetto della disciplina nazionale, regionale e locale vigente in materia;
 - c) Attività di Protezione Civile, nel rispetto della disciplina nazionale, regionale e locale vigente in materia.
5. Ciascun Distaccamento, cui di regola fanno capo i Volontari residenti nelle aree circostanti, ancorché in presenza di formali Accordi di collaborazione sottoscritti tra l'Ente Parco e il Comune sede del Distaccamento, opera nel rispetto delle indicazioni operative del Legale Rappresentante e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile dei Comuni interessati, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione

civile: pertanto, ciascun Distaccamento è tenuto a svolgere tutte le attività di cui al comma precedente ed a tal fine è compito dei rispettivi Capi Distaccamento, con il supporto del Coordinatore del Corpo Volontari, farsi parte attiva nelle azioni informative volte alla ricerca di Volontari in grado di assicurare lo svolgimento di tutte le attività istituzionali del Corpo.

6. In ragione della tipicità del territorio dell'Ente Parco, tutti i Volontari sono tenuti a frequentare e superare il Corso base di Protezione Civile ed il Corso specialistico di primo livello per operatori volontari Antincendio Boschivo, come da standard formativo regionale.

7. L'Ente Parco riconosce la formazione quale strumento di accrescimento delle capacità professionali ed operative dei Volontari: per questo promuove la partecipazione dei Volontari ai corsi specialistici, gestionali ed abilitativi previsti nella matrice regionale, in ragione delle risorse a disposizione, al fine di formare i diversi ruoli del Corpo, secondo le professionalità richieste.

8. L'Ente Parco, ai sensi della normativa vigente in materia, è tenuto a mantenere regolarmente aggiornati:

- a) Il Registro dei Volontari iscritti;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 21.

9. I Volontari del Corpo hanno accesso di documenti di cui al comma precedente.

ARTICOLO 7

ATTIVITÀ DI ANTINCENDIO BOSCHIVO

1. Costituiscono attività di Antincendio Boschivo:

- a) le attività di previsione, consistenti nell'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità, allo scopo di approntare i dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- b) le attività di prevenzione, consistenti nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti, utilizzando tutti i sistemi, i mezzi e le tecnologie di controllo e vigilanza delle aree a rischio;
- c) le attività formative, consistenti nell'organizzazione di corsi aventi carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi e di lotta attiva ai medesimi;
- d) le attività informative, consistenti nell'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio boschivo ed alle norme comportamentali da rispettare nelle conseguenti situazioni di pericolo;
- e) gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, comprendenti tutte le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e bonifica degli incendi boschivi con mezzi da terra e con mezzi aerei.

ARTICOLO 8

ATTIVITÀ DI VIGILANZA ECOLOGICA

1. Costituiscono attività di Vigilanza Ecologica:

- a) le attività di informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla, al fine di favorire la formazione di una coscienza civica rispettosa della natura e del territorio e di una razionale gestione delle risorse ambientali;
- b) le attività di vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare od accertare fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale vigente;
- c) le attività di collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati ed informazioni relative all'ambiente e per il monitoraggio ambientale nonché per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico;
- d) le attività di supporto alle operazioni che vedono impegnato il personale del Corpo Volontari nelle attività di Antincendio Boschivo e Protezione Civile, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 9

ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

1. Costituiscono attività di Protezione Civile:

- a)** le attività di previsione, consistenti nell'insieme delle attività dirette all'identificazione ed allo studio degli scenari di rischio possibili, ai fini della pianificazione locale di protezione civile nonché per le attività di allertamento del Servizio nazionale;
- b)** le attività di prevenzione, consistenti nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, dirette ad evitare od a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
 - rientrano tra le attività di prevenzione strutturale quelle concernenti:
 - la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali ed antropici;
 - l'esecuzione di interventi di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione;
 - le azioni di prevenzione per finalità di protezione civile nell'ambito delle azioni integrate previste dal Dipartimento della protezione civile e dalla Regione;
 - rientrano tra le attività di prevenzione non strutturale quelle concernenti:
 - l'allertamento del Servizio nazionale;
 - la pianificazione di protezione civile;
 - la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori;
 - l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
 - la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile;
 - l'informazione alla popolazione su scenari di rischio e norme di comportamento;
 - la promozione ed organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative;
- c)** le attività di gestione dell'emergenza, consistenti nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ed agli animali nonché la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili ed urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione;
- d)** le attività di superamento dell'emergenza, consistenti nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, oltre all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

ARTICOLO 10

DISCIPLINA DELLA VIGILANZA ECOLOGICA

- 1.** In ragione della tipicità dell'attività di vigilanza ecologica rispetto alle attività di protezione civile e di antincendio boschivo, le disposizioni riguardanti le Guardie Ecologiche Volontarie troveranno collocazione in apposito titolo del presente regolamento.
- 2.** Per tutto quanto non contemplato nel succitato titolo, oltre a trovare applicazione le disposizioni contenute nella normativa regionale di riferimento, si applicano le disposizioni del presente regolamento, in ossequio alle determinazioni dell'Ente Parco di darsi una struttura organizzativa che prevede la presenza del Settore Volontariato AIB-GEV-PC a significare la volontà di unire, in unico ambito, le citate anime del volontariato.

TITOLO II

VOLONTARI DEL CORPO

ARTICOLO 11

PRINCIPI GENERALI

- 1.** Il Corpo Volontari è parte del sistema del volontariato ed i Volontari prestano la loro opera nell'ambito delle attività di antincendio boschivo, vigilanza ecologica e protezione civile, come indicate negli articoli 7,

8 e 9 del presente regolamento, sulla base di specifiche attivazioni delle Autorità competenti o di disposizioni impartite dagli organi dell'Ente Parco preposti al Settore Volontariato e/o dal Coordinatore del Corpo o suoi delegati, individuati in prima istanza nei Capi Distaccamento o loro sostituti.

2. Durante la fase di gestione dell'emergenza, il Corpo Volontari opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalla normativa vigente.

3. Di tutte le attività svolte dal Corpo Volontari dovrà essere redatta apposita relazione a cura del personale intervenuto, che dovrà prioritariamente avvenire a mezzo di strumenti telematici dedicati, da conservare agli atti del Settore Volontariato per tutte le attività di rendicontazione ed a futura memoria dell'operativa del Corpo medesimo.

4. L'attività di Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e la qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il Corpo Volontari: vige pertanto l'assenza di scopo di lucro e la previsione di attività e azioni spontanee e gratuite.

5. Il Corpo Volontari è apolitico ed apartitico: conseguentemente i Volontari, nel momento in cui prestano la loro attività sono tenuti ad astenersi dall'assumere atteggiamenti pro o contro qualsiasi parte politica, dal fare politica nonché dall'utilizzare l'immagine del Volontario per finalità politiche od elettorali.

ARTICOLO 12

AMMISSIONE AL CORPO

1. L'Ente Parco incentiva l'adesione al Corpo Volontari nelle forme ritenute più opportune quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione di appositi bandi di adesione, la promozione di incontri specifici o di campagne di sensibilizzazione e l'organizzazione di punti di informazione ed adesione anche per via telematica.

2. L'ammissione al Corpo Volontari è subordinata al possesso, al momento di presentazione della domanda di adesione, dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) essere cittadino dell'Unione europea ovvero cittadino non comunitario regolarmente soggiornante, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
- b) avere età compresa tra i diciotto ed i settantacinque anni, salvo quanto previsto ai commi successivi;
- c) godere dei diritti civili e politici;
- d) avere buona condotta morale e civile;
- e) non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione o l'ordine pubblico: tale requisito trova applicazione unicamente per i Volontari che assumono una delle cariche previste dal presente regolamento, i quali saranno tenuti a rilasciare annualmente una dichiarazione in tal senso, come previsto dall'articolo 6, comma 5, lettera c) del Regolamento Regionale n. 10/2022;
- f) non essere sottoposto a misure di sicurezza e/o a misure di prevenzione;
- g) non avere ricevuto provvedimenti di destituzione da pubblici impieghi;
- h) non essere stato espulso da Forze Armate e da Corpi militarmente organizzati;
- i) non essere stato espulso da altre Organizzazioni, Associazioni e/o Gruppi di volontariato;
- j) essere di madrelingua italiana ovvero avere buona conoscenza della lingua italiana;
- k) frequentare con profitto i corsi di formazioni finalizzati all'acquisizione dell'operatività nel Corpo;
- l) risultare idonei alla visita medica prevista dalla normativa vigente.

3. La sopravvenuta perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi di cui al comma precedente è causa di espulsione dal Corpo Volontari, disposta a mezzo di provvedimento inappellabile del Responsabile del Settore Volontariato: non costituisce causa di espulsione la temporanea inidoneità fisica all'attività di Volontario.

4. I minorenni di età superiore ai sedici anni, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale, possono presentare domanda di ammissione al Corso base di Protezione Civile ed al Corso specialistico di primo livello per operatori volontari Antincendio Boschivo e solo dopo aver frequentato e superato tali corsi potranno partecipare alle attività logistiche presso il proprio Distaccamento, attenendosi scrupolosamente alle norme che disciplinano il servizio nonché al presente regolamento, e potranno:

- a) partecipare a manifestazioni ed eventi in rappresentanza dell'Ente Parco;
- b) effettuare assistenza al Volontario Effettivo impegnato nello svolgimento delle proprie mansioni;
- c) prendere parte alle attività che non prevedono rischi e/o utilizzo di materiali e mezzi specialistici;
- d) esprimere il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutoriale;

ed acquisiranno la qualifica di Volontario Effettivo al compimento del diciottesimo anno di età.

5. Al compimento del settantaseiesimo anno di età, il Volontario appartenente al Corpo assume la qualifica di Volontario Onorario: di tale attribuzione viene fatta specifica segnalazione in occasione delle celebrazioni annuali del Corpo Volontari, come previste dall'articolo 20, comma 4, del presente regolamento: la qualifica di Volontario Onorario non preclude la possibilità di ricoprire posizioni organizzative all'interno del Corpo.
6. Il compimento del settantaseiesimo anno di età durante il periodo di appartenenza al Corpo non determina la perdita della qualifica di Volontario, sempre che permanga l'idoneità fisica, fatta salva la facoltà, in capo al Coordinatore del Corpo, di concerto con il Capo Distaccamento, di destinare questi Volontari alle attività non operative ad alto rischio.
7. Al Corpo Volontari Parco Ticino, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti dell'Ente Parco o degli Enti Locali aderenti, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.
8. L'ammissione al Corpo Volontari è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla quale deve essere allegata la documentazione prevista e, in particolare:
- a) autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - b) elementi utili all'immediato reperimento del Volontario (recapiti telefonici e di posta elettronica...);
 - c) copia del documento di identità in corso di validità e della patente di guida (se posseduta);
 - d) copia del codice fiscale.
9. L'ammissione avviene, ad esito favorevole della fase istruttoria, con atto dell'Ente e viene comunicata, per il tramite del Responsabile del Settore Volontariato, all'interessato ed al Coordinatore operativo del Corpo Volontari: analogamente, in caso di rigetto motivato, il Legale Rappresentante dell'Ente, per il tramite del Responsabile del Settore Volontariato, deve darne comunicazione agli stessi soggetti.

ARTICOLO 13 DOVERI DEI VOLONTARI

1. L'appartenenza al Corpo Volontari richiede ai singoli Volontari la condivisione di norme di Gruppo e l'osservanza di specifici doveri individuali, oltre all'accettazione ed al rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento.
2. Costituiscono norme di Gruppo:
- a) la maturazione di un elevato sentimento di responsabilità e di umana solidarietà nonché di spirito di corpo;
 - b) la fattività dimostrazione di operare, durante ogni missione, come membro del Corpo Volontari nella sua unicità e non come facente parte di un singolo Distaccamento;
 - c) un profondo rispetto verso le persone, senza distinzioni di sesso, razza, religione e ideologia politica, nonché verso le istituzioni;
 - d) la propensione a fornire una ragionevole disponibilità del proprio tempo libero da dedicare alle attività del Corpo;
 - e) la propensione a lavorare in squadra in funzione del conseguimento di obiettivi comuni unita alla capacità di rinunciare a qualsivoglia forma di protagonismo individuale;
 - f) la capacità di riservare un adeguato equilibrio sia durante le operazioni ordinarie che nel corso degli interventi di emergenza;
 - g) la capacità di instaurare, con i propri comportamenti individuali e di Corpo, un rapporto di fiducia con i cittadini e le istituzioni;
 - h) la capacità di relazionarsi con gli appartenenti al Corpo, rispettando la dignità ed il ruolo di ciascuno e mantenendo uno spirito positivo e proattivo nei confronti dei singoli problemi.
3. Costituiscono doveri individuali:
- a) operare con prudenza, diligenza e perizia nonché nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, applicata alle attività del Corpo;
 - b) partecipare con impegno e motivazione alle attività del Corpo, garantendo l'impegno minimo di un turno di reperibilità al mese, tendenzialmente 140 ore annue e comunque un minimo di 420 ore nel triennio a scorrimento e la presenza ad almeno il 75% delle iniziative, assicurando nel contempo la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore del Corpo o dal Capo Distaccamento, ovvero a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - c) osservare puntualmente le disposizioni del presente regolamento e le direttive emanate dagli organi competenti;

- d)** tradurre fedelmente le disposizioni e le indicazioni impartite dal Responsabile del Settore Volontariato, dal Coordinatore del Corpo, dai Capi Distaccamento e/o dai Capi Squadra;
- e)** rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati dedicandosi alle attività richieste, quali manutenzione di mezzi ed attrezzature, turni di controllo del centralino radio e pulizia periodica della sede;
- f)** partecipare alle riunioni e alle assemblee del Corpo Volontari e del Distaccamento nonché alle attività di formazione, addestramento ed aggiornamento promosse dall'Ente Parco, dal Settore Volontariato o dal Consiglio Direttivo del Corpo Volontari, fatti salvi comprovati motivi;
- g)** prestare la propria opera in favore del Corpo con carattere di priorità rispetto a prestazioni volontarie richieste da altre organizzazioni delle quali il Volontario faccia parte;
- h)** indossare l'uniforme in dotazione con decoro e dignità, avendo cura di mantenerla in buono stato di conservazione e di evitarne modificazioni alla foggia;
- i)** corredare l'uniforme dei soli simboli distintivi di dotazione evitando l'apposizione di simboli distintivi che non siano comprovati da documentazione approvata dal Consiglio Direttivo del Corpo;
- j)** mantenere nei confronti dei cittadini un comportamento educato e professionale, orientato alla piena collaborazione ed alla massima disponibilità;
- k)** saper resistere alle provocazioni e conservare sempre la calma e l'urbanità di tratto nel corso dello svolgimento delle attività istituzionali;
- l)** mantenere nei confronti degli appartenenti al Corpo un comportamento rispettoso della gerarchia ed ispirato alla leale collaborazione, rimandando ogni considerazione alla fase di debriefing;
- m)** non interferire nell'attività di altri organi e/o istituzioni durante lo svolgimento delle attività istituzionali del Corpo;
- n)** intervenire in caso di necessità previa segnalazione dell'Ente Parco, del Settore Volontariato e/o del Capo Distaccamento o suo delegato;
- o)** evitare di presentarsi autonomamente sul luogo delle operazioni e/o degli interventi senza che la presenza sia stata richiesta dagli organi competenti;
- p)** fare un uso corretto dei veicoli, degli equipaggiamenti e/o delle attrezzature di dotazione ed evitare di utilizzare i medesimi per fini esclusivamente personali;
- q)** condurre con perizia i veicoli ed i natanti, facendo sempre uso dei dispositivi di ritenuta ed utilizzando congiuntamente i dispositivi di allarme acustico e luminoso solo in caso di emergenza;
- r)** astenersi tassativamente dall'utilizzo della paletta segnaletica in uso esclusivo agli organi di Polizia Stradale;
- s)** tenere un costante collegamento radio durante le attività operative, comunicando l'inizio ed il termine del servizio ed utilizzando la radio secondo le procedure, con linguaggio tecnico e comprensibile;
- t)** compilare regolarmente e correttamente tutta la modulistica cartacea e/o informatica in uso al Corpo, consegnandola ai destinatari nelle forme e termini previsti, e comunicare prontamente all'Ente Parco ed al Coordinatore ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio, anche attraverso gli strumenti telematici ad accesso riservato messi a disposizione dall'Ente stesso;
- u)** adempiere ai propri doveri con puntualità e sollecitudine, osservando le norme in materia di privacy, rispettando scrupolosamente il segreto d'ufficio ed astenendosi dal rilasciare notizie ai media;
- v)** non partecipare in uniforme a manifestazioni, esercitazioni, convegni o iniziative senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione degli organi competenti;
- w)** astenersi rigorosamente da qualsiasi attività e/o propaganda a carattere politico, religioso, ideologico e commerciale durante l'attività istituzionale;
- x)** non esporre all'interno della Sede Operativa o delle Sedi Territoriali materiale di propaganda politica, ideologica e commerciale e/o materiale tale da offendere la moralità individuale;
- y)** evitare qualsiasi discriminazione sessuale all'interno del Corpo nonché ogni forma di turbamento nei confronti dei Volontari anche a mezzo di espressioni volgari od allusive alla sfera sessuale;
- z)** non assumere, nei rapporti con i terzi, impegni in nome e per conto dell'Ente Parco e/o effettuare ordinativi di qualsivoglia genere di materiali.

ARTICOLO 14 DIRITTI DEI VOLONTARI

1. Ciascun Volontario quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del Codice della Protezione Civile ha diritto di:

- a) partecipare alle attività del Corpo nelle forme e secondo le modalità previste dal presente regolamento nonché a candidarsi per ricoprire una delle cariche in seno al Corpo medesimo;
 - b) conoscere l'entità delle risorse economiche stanziare e ricevere le informazioni in ordine al relativo impiego per il tramite del Coordinatore del Corpo e/o del Capo Distaccamento;
 - c) rifiutarsi dall'eseguire operazioni rischiose per la propria incolumità fisica e/o di quella di altri Volontari presenti sullo scenario, prescindendo dalla relazione gerarchica con questi;
 - d) rifiutarsi dal partecipare ad attività di interesse collettivo che esulano dalle attività istituzionali del Corpo ovvero dal disposto normativo;
 - e) recedere dal Gruppo presentando comunicazione scritta al Capo Distaccamento, anche senza fornire giustificazione, restituendo contestualmente l'uniforme e le altre dotazioni ricevute;
 - f) chiedere il trasferimento ad altro Distaccamento, esclusivamente per motivi oggettivi, presentando richiesta al Responsabile del Settore Volontariato, che deciderà sentito il Consiglio Direttivo.
 - g) chiedere il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo Settore, se preventivamente autorizzate e documentate.
2. L'Ente Parco garantisce assistenza legale a tutti i componenti del Corpo Volontari, ivi compresi i Volontari Aspiranti ed Onorari, per gli atti compiuti durante lo svolgimento delle proprie attività e contestualmente provvede ad assicurare tutti i Volontari a propria cura e spese, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 117/2017, contro gli infortuni che possono causare la morte o l'invalidità permanente o temporanea, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali in materia: analogamente si intendono automaticamente applicate ai Volontari tutte le eventuali ed ulteriori coperture assicurative che sono e/o saranno stipulate da Regione Lombardia per specifici rischi.
3. Ai Volontari impiegati in attività di soccorso ed assistenza, qualora disposto dalle Autorità competenti, vengono garantiti i benefici di legge di cui agli articoli 39 e 40 del Codice della Protezione Civile, consistenti:
- a) nel mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - b) nel mantenimento del trattamento economico previdenziale da parte del datore di lavoro;
 - c) nella copertura assicurativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - d) nel rimborso delle spese sostenute, previa autorizzazione e sulla base di titolo giustificativo.
4. La sorveglianza ed il controllo sanitario del Volontario vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
5. Il Volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in materia di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

ARTICOLO 15

FORMAZIONE DEI VOLONTARI

1. I Volontari Aspiranti sono tenuti a frequentare le attività di formazione di base promosse ed organizzate dagli enti istituzionali preposti: soltanto al termine di tale periodo formativo potranno assumere la qualità di Volontario Effettivo ed essere impiegati operativamente nelle attività del Corpo Volontari.
2. Il Corpo Volontari, previa approvazione del Responsabile del Settore Volontariato, potrà organizzare in autonomia momenti formativi od esercitazioni tecniche e pratiche, atte a mantenere e migliorare la preparazione individuale e di gruppo: analogamente, potrà partecipare ad eventi analoghi promossi da altre Organizzazioni di Volontariato.
3. La partecipazione ai momenti formativi e/o addestrativi di cui al comma precedente, organizzati dal Coordinatore e/o dai Capi Distaccamento, qualora avallata amministrativamente dal Responsabile del Settore Volontariato, costituisce attività formativa obbligatoria, cui i Volontari sono tenuti a partecipare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lettera b) del presente regolamento.

ARTICOLO 16

DOTAZIONE DEI VOLONTARI

1. Ai Volontari Effettivi deve essere rilasciato apposito tesserino di riconoscimento, completo di fotografia in formato tessera, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Corpo Volontari e l'eventuale specializzazione: tale tesserino, reso conforme al modello rappresentato nell'Allegato 2 al presente regolamento, dovrà essere restituito all'atto della cessazione dalla qualifica di Volontario.

2. A tutti i Volontari Effettivi verrà fornita l'uniforme prevista dalla normativa regionale nonché i dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alla normativa nazionale e regionale vigente, adeguati alle attività da svolgere: ciascun Volontario è responsabile del materiale ricevuto in dotazione, che dovrà constare da apposito verbale, ed è tenuto a mantenerlo efficiente ed in ordine, segnalando tempestivamente rotture e/o malfunzionamenti ed eventualmente chiedere il suo reintegro o la sua sostituzione.
3. Ai Volontari Aspiranti ed Onorari potranno essere forniti capi di abbigliamento e dispositivi di protezione individuale in relazione alle disponibilità di spesa e tenuto conto delle possibilità di impiego operativo.

ARTICOLO 17 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Costituiscono violazioni disciplinari l'inosservanza delle norme di Gruppo e dei doveri individuali dei Volontari nonché delle norme del presente regolamento.
2. Le violazioni disciplinari sono punite con le seguenti sanzioni:
- a) **RICHIAMO VERBALE:** sanzione comminata dal Responsabile del Settore Volontariato su proposta della Commissione Disciplinare, al Volontario che ha violato una norma di Gruppo, un dovere individuale od una norma del presente regolamento: tale sanzione non è preceduta da alcuna contestazione di addebito ma deve essere trascritta in apposito registro ai fini della verifica di eventuali reiterazioni;
 - b) **RICHIAMO SCRITTO:** sanzione comminata dal Responsabile del Settore Volontariato su proposta della Commissione Disciplinare, al Volontario che, già sanzionato con richiamo verbale, ha nuovamente violato una norma di Gruppo, un dovere individuale od una norma del presente regolamento, anche diversa dalla precedente, nell'arco di un biennio dal richiamo verbale;
 - c) **SOSPENSIONE TEMPORANEA DA TRE A DODICI MESI:** sanzione comminata dal Responsabile del Settore Volontariato su proposta della Commissione Disciplinare, al Volontario che, già sanzionato con richiamo scritto, ha di nuovo violato una norma di Gruppo, un dovere individuale od una norma del presente regolamento, anche diversa dalla precedente, nell'arco di un biennio dal richiamo scritto;
 - d) **ESPULSIONE DAL CORPO:** sanzione comminata dal Responsabile del Settore Volontariato su proposta della Commissione Disciplinare, al Volontario che abbia posto in essere:
 - persistenti condotte contrastanti con le norme di Gruppo, i doveri individuali ovvero le norme del presente regolamento quantunque già precedentemente destinatario della sanzione della sospensione temporanea;
 - comportamenti costituenti indice di grave senso di irresponsabilità od inidoneità, durante il servizio o nel corso di attività di addestramento od esercitazione, tali da aver messo in pericolo l'incolumità dei cittadini e/o degli altri Volontari;
 - comportamenti idonei a pregiudicare in modo grave l'immagine del Corpo, ivi compreso l'impiego e l'uso di equipaggiamenti e/o di attrezzature di dotazione individuali o del Corpo per fini personali al di fuori del servizio;
 - protratta ed ingiustificata inattività nonostante gli inviti formulati dal Coordinatore del Corpo e/o dal Capo Distaccamento o danneggiamento con dolo di equipaggiamenti e/o attrezzature di dotazione individuale o del Corpo.
3. La ratio che soggiace ai provvedimenti disciplinari di cui al comma precedente non è quella di punire i Volontari che sono incorsi in violazioni, bensì di renderli più responsabili e partecipi alla vita del Corpo nonché tutelare e salvaguardare gli altri Volontari e l'Ente Parco, fatti salvi gli aspetti di ordine civile e penale.

ARTICOLO 18 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Fuori della fattispecie riconducibile alla sanzione del rimprovero verbale, l'applicazione delle altre sanzioni disciplinari deve essere preceduta da un atto scritto di contestazione di addebito recante la sintetica motivazione dei fatti addebitati e l'invito all'interessato a far pervenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione eventuali deduzioni a propria discolpa: l'atto di contestazione dovrà essere inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita all'indirizzo di residenza (o domicilio) dichiarato al momento dell'ammissione al Corpo Volontari ovvero ad altro indirizzo successivamente comunicato dal Volontario: in alternativa può essere consegnato a mano con sottoscrizione per ricevuta ovvero inviato per posta elettronica certificata.

2. Ove l'interessato abbia fornito deduzioni e/o elementi a propria discolpa, la Commissione Disciplinare è tenuta a valutarne l'eventuale fondatezza ed a provvedere all'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta, il quale può farsi assistere da persona di propria fiducia a condizione che questa non ricopra alcuna carica elettiva all'interno del Corpo Volontari e non rivesta la qualità di rappresentante o dipendente dell'Ente Parco o di altro Ente Locale aderente: l'audizione dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta ed entro tale termine dovrà altresì essere formulata la proposta di applicazione della sanzione disciplinare.

3. Il procedimento disciplinare si conclude entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della proposta di applicazione della sanzione disciplinare con l'emanazione, da parte del Responsabile del Settore Volontariato, di un atto motivato di applicazione della sanzione disciplinare ovvero di archiviazione del procedimento: il termine per la conclusione del procedimento può essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni ove sussistano esigenze particolari da motivarsi espressamente da parte dell'organo competente ad applicare la sanzione disciplinare.

4. La Commissione Disciplinare è composta dal Coordinatore del Corpo, che la presiede, e da due componenti scelti, dallo stesso Coordinatore, tra i membri del Consiglio Direttivo, in base a criteri di rotazione, fermo restando che il Capo Distaccamento del Volontario interessato dal procedimento disciplinare non può essere scelto: essa si riunisce, di regola, presso la Sede Operativa del Corpo e le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da personale dipendente dell'Ente Parco, diverso dal Responsabile del Settore Volontariato, che non può partecipare alle riunioni della Commissione Disciplinare in quanto organo preposto all'emanazione del provvedimento finale.

5. Nei riguardi dei provvedimenti disciplinari comminati ai membri del Corpo Volontari sono esperibili i seguenti ricorsi:

- a) contro la sanzione del richiamo scritto è ammesso ricorso al Responsabile del Settore Volontariato, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento;
- b) contro la sanzione della sospensione temporanea è ammesso ricorso al Presidente del Parco, entro il termine di cui al punto precedente;
- c) contro la sanzione dell'espulsione dal Corpo Volontari sono esperibili gli ordinari rimedi di tutela giudiziaria.

ARTICOLO 19 CESSAZIONE DAL CORPO

1. La cessazione, che comporta la perdita della qualità di appartenente al Corpo Volontari, avviene per:

- a) recesso volontario da parte dell'interessato, da comunicare in forma scritta al Capo Distaccamento, che lo comunica tempestivamente al Coordinatore del Corpo e al Responsabile del Settore Volontariato dell'Ente per gli adempimenti di rispettiva competenza;

- b) sopravvenuta inidoneità fisica e/o psichica, supportata da idonea documentazione sanitaria, ovvero per sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 12 del presente regolamento;

- c) espulsione a seguito di violazioni disciplinari, come previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera d), del presente regolamento.

- d) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Corpo.

2. La perdita della qualità di appartenente al Corpo Volontari, con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato, viene proposta dal Coordinatore del Corpo o dal Responsabile del Settore Volontariato, cui compete l'adozione del relativo provvedimento, sentito il parere del Consiglio Direttivo e nel rispetto del principio del contraddittorio.

3. All'atto della cessazione dall'appartenenza al Corpo, il Volontario è tenuto a restituire quanto ricevuto in dotazione, nel termine massimo di trenta giorni dalla data effettiva di cessazione: la mancata restituzione comporta la refusione in favore dell'Ente Parco del costo del materiale al prezzo corrente per il riacquisto.

4. Il Volontario può chiedere di essere sospeso dalla partecipazione alle attività del Corpo per un periodo non superiore a sei mesi, con possibilità di proroga, motivandone la richiesta: il Capo Distaccamento cui appartiene il Volontario, valutata l'istanza, ne comunica l'esito al Responsabile del Settore Volontariato ai fini dell'adozione del relativo provvedimento.

ARTICOLO 20 RICONOSCIMENTI E CELEBRAZIONI

1. Il Responsabile del Settore Volontariato, di concerto con il Coordinatore del Corpo, segnala agli organi competenti i Volontari che si sono distinti per avere dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali, con risultati rilevanti per il servizio: la segnalazione può essere individuale o collettiva.
2. I Volontari che si siano distinti per atti eccezionali di merito, abnegazione e coraggio ovvero per attività svolte con dedizione ed impegno particolare, possono essere premiati avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, con:
 - a) menzione speciale del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa ovvero previa segnalazione di un organo del Corpo, di cui all'articolo 21, commi da 1 a 4;
 - b) elogio scritto del Responsabile del Settore Volontariato, conferito come riconoscimento di un'attività svolta con particolare dedizione ed impegno ovvero di una operazione compiuta in maniera brillante;
 - c) encomio semplice del Presidente del Parco, conferito come riconoscimento di applicazione ed impegno professionale oltre l'espletamento dei compiti istituzionali, in relazione ai risultati conseguiti;
 - d) encomio solenne del Consiglio di Gestione, conferito come riconoscimento delle spiccate qualità professionali e della non comune determinazione operativa dimostrate, in relazione al ruolo ricoperto;
 - e) proposta di ricompensa al valore civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno per attività di particolare coraggio e sprezzo del pericolo, deliberata dalla Comunità del Parco.
3. La menzione speciale di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo consente al Volontario, nel caso in cui venga concessa al termine di uno specifico incarico svolto all'interno del Corpo, di fregiarsi sul casco di bande con i colori dell'incarico superiore precedentemente svolto.
4. Le segnalazioni effettuate ed i riconoscimenti conferiti vengono citati in occasione della cerimonia connessa alle celebrazioni di San Pio da Pietrelcina, patrono delle Organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito della Protezione Civile in Italia, che si svolgerà nella data prevista dal calendario (23 settembre) ovvero in altra data determinata per esigenze di servizio o per concomitanza con altre celebrazioni.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

ARTICOLO 21 ORGANI DEL CORPO

1. Sono organi collegiali del Corpo Volontari:
 - a) l'Assemblea dei Volontari iscritti al Corpo;
 - b) il Consiglio Direttivo, composto dal Coordinatore del Corpo e dai Capi Distaccamento;
 - c) la Commissione Disciplinare, composta come indicato nell'articolo 18, comma 4, del regolamento.
2. Sono organi individuali del Corpo Volontari:
 - a) il Coordinatore del Corpo;
 - b) il Vice Coordinatore del Corpo;
 - c) il Capo Distaccamento;
 - d) il Vice Capo Distaccamento;
 - e) il Capo Squadra Certificato;
 - f) il Volontario Effettivo;
 - g) il Volontario Onorario;
 - h) il Volontario Aspirante.
3. Limitatamente alle attività di Antincendio Boschivo, sono organi del Corpo Volontari:
 - a) il Direttore delle Operazioni di Spegnimento;
 - b) il Capo Squadra Certificato;
 - c) il Volontario Certificato.
4. Limitatamente alle attività di Protezione Civile, sono organi del Corpo Volontari:
 - a) il Coordinatore Territoriale delle Operazioni;
 - b) il Coordinatore Territoriale del Volontariato;
 - c) il Capo Squadra Certificato;
 - d) il Volontario Certificato.
5. Per conto dell'Ente Parco, sono organi del Corpo Volontari:
 - a) Il Responsabile dell'Unità Operativa;

- b) il Responsabile del Settore;
 - c) il Responsabile dell'Antincendio Boschivo;
 - d) il Referente Operativo dell'Antincendio Boschivo;
 - e) il Sostituto Referente Operativo dell'Antincendio Boschivo;
 - f) il Direttore delle Operazioni di Spegnimento nominato con atto;
 - g) il Responsabile del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica.
6. Ciascun Volontario, di regola, può ricoprire una o più posizioni organizzative, purché in grado di esercitarle con profitto ed in funzione delle esigenze del Corpo Volontari nella sua unicità nonché del proprio Distaccamento, fermo restando che sono incompatibili, se non ad interim per il tempo strettamente necessario all'individuazione della nuova figura, le seguenti posizioni:
- a) Coordinatore del Corpo con qualsiasi altra posizione organizzativa;
 - b) Capo Distaccamento con la posizione di Vice Capo Distaccamento e/o di Capo Squadra.
6. I dipendenti a qualsiasi titolo dell'Ente Parco, ancorché Volontari, non possono ricoprire alcuna posizione organizzativa all'interno del Corpo Volontari ed esercitano unicamente le funzioni previste dalla normativa vigente in materia, ivi comprese le funzioni specificatamente previste dal presente regolamento: a tal riguardo, partecipano alle sedute degli organi collegiali di cui al comma 1 del presente articolo in qualità di auditori, in quanto interessati da eventuali provvedimenti da adottare.
7. Analogamente, non possono ricoprire alcuna posizione organizzativa all'interno del Corpo Volontari, superiore al ruolo di Capo Squadra, i Volontari Effettivi ed Onorari che ricoprono cariche politiche o che svolgono il proprio lavoro alle dipendenze di Enti Locali aderenti all'Ente Parco.
8. L'organigramma del Corpo è rappresentato dalla figura di cui all'Allegato 3 al presente regolamento, a farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 22

ASSEMBLEA DEI VOLONTARI

1. L'Assemblea, costituita da tutti i Volontari Effettivi ed Onorari appartenenti al Corpo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Corpo: viene convocata e si riunisce almeno una volta l'anno;
2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore del Corpo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, ovvero su istanza della maggioranza dei Volontari Effettivi.
3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei Volontari Effettivi in prima convocazione: per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, nel rispetto dell'autonomia degli Enti Locali.
4. I Volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da altri Volontari da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei Volontari Effettivi ed Onorari in merito a:
 - a) elezione e revoca del Coordinatore del Corpo, secondo le modalità previste nel presente regolamento;
 - b) proposta del programma delle attività, predisposta dal Coordinatore del Corpo;
 - c) ogni altro argomento demandato alla stessa dal presente regolamento.

ARTICOLO 23

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, è composto dal Coordinatore del Corpo, che lo presiede, e dai Capi Distaccamento formalmente nominati dal Coordinatore stesso: è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore del Corpo.
2. Il Consiglio Direttivo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore del Corpo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri: la convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di almeno cinque giorni, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso.
3. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno il 50% più uno dei membri e le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei membri presenti ed in caso di parità, il voto del Coordinatore prevale: delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto e sottoscritto apposito verbale, a cura del segretario verbalizzante nominato di volta in volta dal Coordinatore tra i Capi Distaccamento presenti.
4. Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Corpo Volontari, sottoposte all'Assemblea ed approvate successivamente dal Responsabile del Settore Volontariato, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore del Corpo;
- b) collabora con i Comuni del Parco ed in particolare con quelli in cui hanno sede i Distaccamenti del Corpo, nonché con l'Ente Parco per il supporto alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione Civile e del piano AIB dell'Ente stesso;
- c) definisce proposte di programma per la formazione e l'addestramento dei Volontari attraverso corsi specifici, sottoposte all'Assemblea ed approvate successivamente dal Responsabile del Settore Volontariato, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore del Corpo;
- d) programma, in accordo con i Comuni del Parco e con l'Ente Parco, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

ARTICOLO 24

COORDINATORE DEL CORPO

1. Il Coordinatore del Corpo è eletto a suffragio universale e diretto dall'Assemblea dei Volontari composta da tutti i Volontari Effettivi ed Onorari, regolarmente iscritti almeno trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, nel rispetto dei principi di democraticità: sono esclusi dall'elettorato attivo i Volontari Aspiranti nonché i Volontari Effettivi dipendenti a qualsiasi titolo dell'Ente Parco.
2. Il Legale Rappresentante dell'Ente Parco, con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del Codice della Protezione Civile, provvede alla nomina del Coordinatore del Corpo, ratificando l'esito della determinazione dell'Assemblea del Corpo Volontari.
3. Possono candidarsi alla carica di Coordinatore del Corpo tutti i Volontari Effettivi ed Onorari, con almeno venti anni di anzianità di servizio all'interno del Corpo, alla data di chiusura del termine per la presentazione delle candidature.
4. Le candidature alla carica di Coordinatore del Corpo devono pervenire al Responsabile del Settore Volontariato almeno sessanta giorni prima della data fissata dallo stesso per le elezioni: sono esclusi dall'elettorato passivo i Volontari Effettivi dipendenti a qualsiasi titolo dell'Ente Parco nonché i Volontari Effettivi ed Onorari che ricoprono cariche politiche o svolgono il proprio lavoro alle dipendenze di Enti Locali aderenti all'Ente Parco.
5. Le elezioni si svolgeranno secondo le modalità indicate in apposito atto del Responsabile del Settore Volontariato: ciascun elettore potrà esprimere un unico voto, tracciando sulla scheda elettorale un segno sul rettangolo contenente il nome ed il cognome del candidato prescelto.
6. È proclamato eletto Coordinatore del Corpo il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi: qualora nessun candidato ottenga tale risultato, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo a distanza di quattordici giorni dal primo.
7. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Coordinatore del Corpo che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti: in caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato più anziano d'età.
8. La scheda per il ballottaggio e le modalità di voto sono le medesime in uso per il primo turno: dopo il secondo turno è proclamato eletto Coordinatore del Corpo il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi ed in caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
9. Affinché le elezioni siano dichiarate valide devono partecipare al voto la maggioranza degli aventi diritto: nel rispetto di quanto sopra, le elezioni si svolgono anche in presenza di un solo candidato alla carica.
10. Il Coordinatore del Corpo dura in carica per un periodo di quattro anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi: potrà ricandidarsi per un terzo mandato consecutivo soltanto a seguito di mancata elezione del Coordinatore del Corpo, dovuta all'annullamento, per mancanza di quorum o per altra causa, di due consultazioni consecutive.
11. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione viene temporaneamente sostituito dal Vice Coordinatore senza procedere all'indizione di nuove elezioni, che saranno previste in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni volontarie o decesso.
12. Il Coordinatore del Corpo, entro trenta giorni dall'insediamento provvede, sentiti i Volontari di ciascun Distaccamento, alla nomina dei Capi Distaccamento, scegliendoli tra i Volontari Effettivi ed Onorari in possesso di una comprovata esperienza in materia di Antincendio Boschivo, Vigilanza Ecologica e Protezione Civile, preferibilmente certificata dalla partecipazione a corsi di formazione, nonché in attività di coordinamento: in

mancanza, il Responsabile del Settore Volontariato adotta i provvedimenti sostitutivi con validità temporanea sino all'avvenuta nomina da parte del Coordinatore del Corpo.

13. Il Coordinatore del Corpo, che svolge la propria funzione presso la sede Operativa del Corpo Volontari, di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, denominata "Sede Centrale":

- a) coordina l'operatività del Corpo sulla base delle direttive impartite dal Presidente del Parco o dal Consigliere da questi delegato, per il tramite del Responsabile del Settore Volontariato;
- b) assicura la partecipazione dei Volontari del Corpo alle attività istituzionali di antincendio boschivo, vigilanza ecologica e protezione civile, vigilando sull'andamento generale delle attività;
- c) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Commissione Disciplinare assumendone sempre la presidenza;
- d) rappresenta il Corpo Volontari nelle relazioni con altri Enti e si relaziona con il Responsabile del Settore Volontariato, riferendo in ordine alle attività svolte dal Corpo;
- e) garantisce lo svolgimento di tutti gli altri adempimenti eventualmente previsti a suo carico dal presente regolamento;
- f) organizza le attività del Corpo secondo gli indirizzi e sulla base dei Piani di protezione civile dei Comuni interessati e, in accordo con il Responsabile del Settore Volontariato, è referente delle attività dei volontari afferenti al Corpo: per il tramite dei Capi Distaccamento, le attività sono svolte in raccordo con il Sindaco del comune interessato dalle attività stesse quale Autorità di protezione civile;
- g) relaziona per iscritto al Responsabile del Settore Volontariato in ordine alle necessità emergenti del Corpo Volontari;
- h) cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea ed in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento;
- i) individua, se non diversamente previsto, i Capi Squadra, scegliendoli tra i Volontari in possesso di idonea certificazione;
- j) programma i turni di reperibilità propri e, per il tramite dei Capi Distaccamento, dei volontari del Corpo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati dall'Ente Parco in uso al Corpo Volontari;
- k) porta a conoscenza dei componenti del Corpo Volontari le direttive impartite dal Responsabile del Settore Volontariato ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse Sale operative del territorio;
- l) provvede a trasmettere al Responsabile del Settore Volontariato una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Corpo Volontari nell'anno precedente.

14. Il ruolo di Coordinatore del Corpo Volontari è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale: è altresì incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dall'Ente Parco, nonché con il ruolo di dipendente dell'Ente Parco, appartenente alla struttura di protezione civile.

15. Il Coordinatore del Corpo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 22, comma 5, del presente regolamento e con provvedimento motivato del Presidente del Parco, previa deliberazione del Consiglio di Gestione, per gravi violazioni delle norme del presente regolamento ed in particolare qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.

16. Alla scadenza del mandato del Coordinatore del Corpo decadono automaticamente tutti gli organi dallo stesso nominati, fermo restando che gli stessi rimangono in carica, per gli atti di gestione ordinaria, sino alla proclamazione del nuovo Coordinatore del Corpo, che provvederà alle nomine nel rispetto di quanto previsto al comma 12 del presente articolo.

ARTICOLO 25

VICE COORDINATORE DEL CORPO

1. Il Vice Coordinatore è nominato dal Coordinatore del Corpo, sentito il Consiglio Direttivo, ed è scelto tra i componenti dello stesso: la nomina, che ha carattere temporaneo e riguarda casi di assenza o impedimento temporaneo, è resa nota al Responsabile del Settore Volontariato con semplice comunicazione verbale ogniquale volta ne ricorra l'esigenza.

ARTICOLO 26

CAPO DISTACCAMENTO

1. Il Capo Distaccamento è nominato direttamente dal Coordinatore del Corpo, secondo le modalità previste dall'articolo 24, comma 12, del presente regolamento: la nomina, formalizzata con atto trasmesso al Responsabile del Settore Volontariato, che dovrà conservarlo agli atti, deve contenere la denominazione del Distaccamento di competenza del nominato.
2. Il Capo Distaccamento, che ha il compito prioritario di organizzare e gestire le risorse afferenti al proprio Distaccamento, provvede in particolare a:
 - a) dare pratica attuazione alle direttive impartite dal Presidente del Parco o dal Consigliere da questi delegato, per il tramite del Responsabile del Settore Volontariato, unico interlocutore istituzionale con gli organi politici dell'Ente Parco;
 - b) organizzare i turni ed autorizzare i servizi di tutti i Volontari del proprio Distaccamento, in modo da assicurare la continuità del servizio attraverso turni di reperibilità atti a garantire, in ogni momento, la possibilità di intervento operativo di natura emergenziale;
 - c) predisporre tutti gli atti necessari, compresi gli ordini di servizio per le Guardie Ecologiche Volontarie, assicurando la raccolta di tutta la modulistica correttamente compilata ed il suo inoltro al Settore Volontariato, nelle forme previste dallo stesso;
 - d) sovrintendere alla corretta tenuta dei locali e degli arredi concessi in uso al Distaccamento e verificare la manutenzione e la tenuta in efficienza del materiale e delle attrezzature assegnate, segnalando eventuali problematiche sia al Coordinatore del Corpo che al Responsabile del Settore Volontariato;
 - e) certificare, sotto la propria personale responsabilità, le spese sostenute ed ammesse al rimborso nonché le dotazioni strumentali danneggiate e/o perdute durante le attività istituzionali del Corpo, comprese le esercitazioni, ovvero nel corso degli interventi emergenziali;
 - f) nominare il Vice Capo Distaccamento, scegliendolo tra i Volontari aventi comprovata esperienza organizzativa, gestionale ed operativa, preferibilmente certificata da appositi corsi formativi, nonché i Capi Squadra, scegliendoli tra i Volontari Effettivi in possesso di idonea certificazione;
 - g) partecipare, in qualità di componente, alle riunioni del Consiglio Direttivo del Corpo, nonché alle riunioni della Commissione Disciplinare, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, del presente regolamento;
 - h) trasmettere tutte le comunicazioni provenienti dal Coordinatore del Corpo e dal Settore Volontariato riguardanti l'operatività del Distaccamento a tutti i Volontari afferenti allo stesso, nelle forme ritenute più congrue in relazione alla natura della comunicazione ed ai tempi di risposta;
 - i) garantire lo svolgimento di tutti gli altri adempimenti eventualmente previsti a suo carico dal presente regolamento ovvero richiesti dal Coordinatore del Corpo e dal Responsabile del Settore Volontariato con comunicazione formale.
3. Il Capo Distaccamento, entro trenta giorni dalla sua nomina da parte del Coordinatore del Corpo, provvede alle nomine del Vice Capo Distaccamento e dei Capi Squadra certificati, secondo le modalità indicate alla lettera f) del comma precedente, dando atto che, in mancanza di nomina, il Coordinatore del Corpo adotta i relativi provvedimenti con validità temporanea sino all'avvenuta nomina da parte del Capo Distaccamento.
4. Tutte le nomine di cui sopra devono essere assunte di concerto con il Coordinatore del Corpo in sede di Consiglio Direttivo e devono essere formalizzate con atto trasmesso al Responsabile del Settore Volontariato, che dovrà conservarlo agli atti.
5. In caso di inabilità permanente ovvero dimissioni di un Capo Distaccamento, il Coordinatore del Corpo, procede alla sua sostituzione, mediante la nomina di un nuovo Capo Distaccamento secondo le modalità previste dal primo comma del presente articolo: nelle more della sostituzione, le funzioni di Capo Distaccamento verranno assunte dal Coordinatore del Corpo.
6. Nel caso di istituzione di un nuovo Distaccamento, il Coordinatore del Corpo nomina, secondo le modalità previste dal primo comma del presente articolo, il Capo Distaccamento, individuandolo tra i Volontari appartenenti ad altro Distaccamento, in possesso dei requisiti previsti per la nomina a tale ruolo: il Capo Distaccamento nominato risulterà temporaneamente assegnato al nuovo Distaccamento, con compiti di affiancamento e formazione del nuovo personale del Distaccamento, fino alla nomina di una figura proveniente dallo stesso.

ARTICOLO 27

VICE CAPO DISTACCAMENTO

1. Il Vice Capo Distaccamento è nominato direttamente dal Capo Distaccamento, secondo le modalità previste dall'articolo 26, commi 2, lettera f), e comma 3, del presente regolamento: la nomina, che ha carattere temporaneo, è resa nota al Coordinatore del Corpo e al Responsabile del Settore Volontariato con comunicazione scritta.
2. Il Vice Capo Distaccamento coadiuva il Capo Distaccamento nello svolgimento delle attività istituzionali, sostituendolo, all'occorrenza, quale soggetto da lui delegato, nelle riunioni del Consiglio Direttivo del Corpo e della Commissione Disciplinare.

ARTICOLO 28

CAPO SQUADRA CERTIFICATO

1. Il Capo Squadra Certificato acquisisce tale qualifica a seguito del superamento dello specifico corso di formazione previsto dalla normativa vigente in materia di antincendio boschivo e di protezione civile.
2. Il Capo Squadra Certificato interviene esclusivamente nelle attività di antincendio boschivo e/o protezione civile, sulla base della certificazione posseduta e secondo le modalità previste dalla normativa, provvedendo a:
 - a) gestire la squadra affidata, verificando il corretto utilizzo di dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale (DPI) nonché partecipando di persona alle operazioni;
 - b) comprendere quando ritirarsi dall'evento emergenziale in atto, al fine di non mettere a rischio l'incolumità dei componenti della squadra affidata;
 - c) mantenere costantemente i collegamenti con il proprio responsabile e, se specificamente richiesto, con le Autorità presenti.
3. Il Capo Squadra Certificato è nominato direttamente dal Capo Distaccamento, secondo le modalità previste dall'articolo 26, commi 2, lettera f), e comma 3, del presente regolamento: la nomina, che ha carattere temporaneo, è resa nota al Coordinatore del Corpo e al Responsabile del Settore Volontariato con comunicazione scritta.

ARTICOLO 29

VOLONTARIO EFFETTIVO-CERTIFICATO

1. Sono Volontari Effettivi i cittadini dell'Unione europea ed i cittadini non comunitari purché regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Corpo Volontari ed acquisiscono tale qualifica a seguito del superamento dello specifico corso di formazione previsto dalla normativa vigente, come previsto dall'articolo 6, comma 4, del presente regolamento e previo superamento del periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Ente Parco.
2. Il Volontario Effettivo è tenuto a fare riferimento al proprio Capo Squadra Certificato e, in caso di assenza, al Volontario Certificato che, per l'occasione, ne fa le veci durante l'intervento, riferendo agli stessi, prima dell'inizio del servizio, le specifiche idoneità possedute, nonché ogni disposizione ricevuta da altre figure, confrontandosi con le stesse, in caso di opinione diversa, nell'ottica della collaborazione e dell'efficacia del servizio.
3. Il Volontario Effettivo dipendente a qualsiasi titolo dell'Ente Parco svolge, al di fuori dell'orario di lavoro, la propria funzione incardinato in uno speciale Distaccamento, denominato "Sede Centrale", al quale afferisce anche il Coordinatore del Corpo durante l'esercizio delle proprie funzioni, in quanto di natura trasversale.
4. Il superamento del Corso base di Protezione Civile e del Corso specialistico di primo livello per operatori volontari Antincendio Boschivo, come da standard formativo regionale, consente al Volontario Effettivo di acquisire la qualifica di Volontario Certificato.
5. Nell'esercizio della propria attività, il Volontario Certificato è tenuto a seguire scrupolosamente le direttive impartite dal proprio Capo Squadra Certificato di Protezione Civile o di Antincendio Boschivo, in relazione all'attività posta in essere, e/o le relative figure superiori previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 30

VOLONTARIO ONORARIO

1. Il Volontario Onorario acquisisce tale qualifica al compimento del settantaseiesimo anno di età, a condizione che risulti iscritto a tale data.
2. Il Volontario Onorario può:

- a) essere impiegato in attività non operative all'interno del Corpo Volontari, nel rispetto delle condizioni di salute ed acquisita la disponibilità;
- b) ricoprire posizioni organizzative non operative all'interno del Corpo Volontari, previa acquisizione della disponibilità.

ARTICOLO 31 VOLONTARIO ASPIRANTE

1. Il Volontario Aspirante acquisisce tale qualifica a seguito dell'iscrizione al Corpo Volontari e resta tale fino al superamento del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 6, del presente regolamento: per diventare Volontario Effettivo deve superare un periodo di prova della durata di sei mesi, durante il quale sarà affiancati da Volontari Certificati, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Ente Parco.
2. Ai Volontari Aspiranti, prima dell'iscrizione nel registro dei volontari, verrà consegnata apposita modulistica che dovrà essere compilata e sottoscritta, prima di essere riconsegnata per formalizzare l'iscrizione.
3. All'atto dell'iscrizione verrà altresì consegnata al Volontario Aspirante:
 - a) copia della polizza assicurativa, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova;
 - b) copia del Regolamento del Corpo Volontari;
 - c) copia della Informativa sulla Privacy;
 - d) copia della Policy per l'utilizzo dei Social Media;
 - e) modulistica per utilizzo del Gestionale informatico;
 - f) questionario informativo.
4. Ad iscrizione avvenuta verrà ulteriormente consegnato al Volontario Aspirante:
 - a) tesserino di appartenenza al Corpo Volontari;
 - b) vestiario e DPI idonei, proporzionati alle effettive abilitazioni e certificazioni possedute.
5. Il Volontario Aspirante è tenuto a partecipare alle attività logistiche svolte presso il proprio Distaccamento, attenendosi scrupolosamente alle norme che disciplinano il servizio nonché al presente regolamento, e può:
 - a) partecipare a manifestazioni ed eventi in rappresentanza dell'Ente Parco;
 - b) effettuare assistenza al Volontario Certificato impegnato nello svolgimento delle proprie mansioni;
 - c) condurre automezzi di servizio di proprietà dell'Ente Parco nel rispetto della normativa vigente;
 - d) prendere parte alle attività che non prevedono rischi e/o utilizzo di materiali e mezzi specialistici per i quali è prevista apposita formazione e certificazione.

ARTICOLO 32 DIRETTORE DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO

1. Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento acquisisce tale qualifica a seguito del superamento dello specifico corso di formazione previsto dalla normativa vigente in materia di antincendio boschivo.
2. Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento interviene esclusivamente nelle attività di antincendio, secondo le modalità previste dalla normativa, provvedendo a:
 - a) informarsi sulle specifiche idoneità in possesso dei componenti di tutte le squadre giunte sul luogo dell'evento, al fine di garantirne la sicurezza;
 - b) organizzare e gestire tutte le operazioni di spegnimento, di bonifica e di messa in sicurezza delle aree interessate dall'incendio;
 - c) coordinare tutti i mezzi terrestri messi a disposizione dagli Enti e dalle Organizzazioni di Volontariato intervenuti nonché gli aeromobili antincendio messi a disposizione da Regione Lombardia;
 - d) dare indicazioni in merito all'organizzazione di eventuali presidi notturni e turnazioni di servizio per il giorno successivo;
 - e) tenersi in contatto con la Sala Operativa Regionale e con la Centrale Radio dell'Ente Parco, fornendo indicazione sullo stato dell'incendio e delle operazioni in corso;
 - f) mettersi a disposizione di altro Direttore delle Operazioni di Spegnimento nel caso in cui quest'ultimo abbia la direzione delle operazioni, cooperando nella gestione delle squadre presenti;
 - g) mettersi a disposizione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Responsabile delle Operazioni di Soccorso qualora l'incendio interessi abitazioni, manufatti, strade e popolazione.

ARTICOLO 33

COORDINATORE TERRITORIALE DELLE OPERAZIONI

1. Il Coordinatore Territoriale delle Operazioni acquisisce tale qualifica a seguito del superamento dello specifico corso di formazione previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile.
2. Il Coordinatore Territoriale delle Operazioni interviene esclusivamente nelle attività di protezione civile, con competenze di coordinamento operativo secondo le modalità previste dalla normativa, con compiti di:
 - a) direzione e coordinamento delle attività previste dall'articolo 18 della Legge Regionale n. 27/2021 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile", al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 18, comma 1, della norma medesima, che rimanda alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 1, dello stesso provvedimento;
 - b) attività di coordinamento meramente operativo delle risorse del volontariato organizzato, in caso di eventi a rilevante impatto locale ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 (Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile).

ARTICOLO 34

COORDINATORE TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO

1. Il Coordinatore Territoriale del Volontariato acquisisce tale qualifica a seguito del superamento dello specifico corso di formazione previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile.
2. Il Coordinatore Territoriale del Volontariato interviene esclusivamente nelle attività di protezione civile, con competenze di coordinamento operativo, secondo le modalità previste dalla normativa, con compiti di:
 - a) interfaccia tra il volontariato, gli altri riferimenti organizzativi del volontariato e le istituzioni durante le attività di protezione civile;
 - b) coordinamento ed organizzazione dei Coordinatori e dei Capi Squadra nelle operazioni e nelle attività di protezione civile in ambiti complessi o sovra territoriali/nazionali;
 - c) figura di riferimento per i Coordinatori ed i Capi Squadra per la gestione del volontariato, nonché per i funzionari istituzionali in ambiti operativi.

ARTICOLO 35

RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PARCO

1. Il Presidente e il Direttore del Parco, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, con propri provvedimenti provvedono a nominare il Responsabile dell'Unità Operativa cui afferisce il Settore Volontariato.
2. Il Responsabile dell'Unità Operativa cui afferisce il Settore Volontariato, per quanto di sua competenza e nel rispetto della normativa vigente, con propri atti provvede a nominare:
 - a) il Responsabile del Settore Volontariato dell'Ente Parco;
 - b) il Responsabile dell'Antincendio Boschivo dell'Ente Parco;
 - c) il Referente Operativo dell'Antincendio Boschivo dell'Ente Parco;
 - d) il Sostituto Referente Operativo dell'Antincendio Boschivo dell'Ente Parco;
 - e) il Direttore delle Operazioni di Spegnimento per conto dell'Ente Parco;
 - f) il Responsabile del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica dell'Ente Parco.
3. Tutti i soggetti individuati nei commi precedenti e nominati con specifico atto sono tenuti a svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa in materia e trovano collocazione all'interno della struttura del Corpo Volontari, nell'organigramma di cui all'articolo 21, comma 9, del presente regolamento: se dipendenti dell'Ente Parco sono, altresì, tenuti al rispetto della normativa in materia di ordinamento dei servizi e degli uffici.

ARTICOLO 36

REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI

1. Al fine di garantire la sicurezza dei Volontari, ciascun servizio deve essere effettuato con la partecipazione di un contingente minimo di due persone, incrementato in relazione all'evento da affrontare, ad eccezione dei servizi di antincendio boschivo, che devono essere effettuati secondo quanto disposto dal Piano AIB regionale e dal Piano AIB dell'Ente Parco: restano esclusi dalla disposizione di cui sopra i meri servizi di collegamento, svolti per attività non operative.

2. Durante gli interventi in presenza di più squadre, il coordinamento delle operazioni, salvo particolari accordi contingenti, compete, nell'ordine:

- a)** al Coordinatore del Corpo Volontari (massimo esponente del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile dell'Ente Parco, purché in possesso di idonea certificazione);
- b)** al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (limitatamente alle attività di Antincendio Boschivo, di cui all'articolo 7 del presente regolamento);
- c)** al Coordinatore Territoriale delle Operazioni (limitatamente alle attività di protezione civile in eventi complessi);
- d)** al Coordinatore Territoriale del Volontariato (limitatamente alle attività di protezione civile a livello locale);
- e)** al Capo Distaccamento (in relazione al luogo ed alla specificità dell'intervento, purché lo stesso sia in possesso delle idonee certificazioni);
- f)** al Vice Capo Distaccamento (in relazione al luogo ed alla specificità dell'intervento, purché lo stesso sia in possesso delle idonee certificazioni);
- g)** al Capo Squadra Certificato (in relazione alla specifica abilitazione e quindi in considerazione della natura dell'intervento);
- h)** al Volontario Effettivo con maggiore anzianità di servizio (in relazione al luogo ed alla specificità dell'intervento, purché lo stesso sia in possesso delle idonee certificazioni).

TITOLO IV GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

ARTICOLO 37 PRINCIPI GENERALI

- 1.** La disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica è contenuta all'interno di specifiche disposizioni normative emanate da Regione Lombardia, che rappresentano l'assetto di riferimento: l'Ente Parco, in quanto ente organizzatore del servizio, con il presente regolamento intende dare un carattere di univocità alla struttura che si è dato, in ossequio al principio di autonomia organizzativa sancito dalla normativa vigente.
- 2.** Le funzioni e le attività delle Guardie Ecologiche Volontarie sono determinate dalla normativa regionale di riferimento, tuttavia le Guardie Ecologiche Volontarie dell'Ente Parco del Ticino, in quanto Volontari di Protezione Civile e Antincendio Boschivo uniformano la loro attività complessiva tenendo conto anche di tale elemento.

ARTICOLO 38 REQUISITI DI ACCESSO

- 1.** Oltre quanto stabilito dall'articolo 12, comma 2, in merito al possesso dei requisiti soggettivi, al momento della presentazione della domanda di adesione, l'aspirante Guardia Ecologica Volontaria deve possedere i seguenti requisiti specifici:
 - a)** non avere subito condanne penali definitive;
 - b)** essere maggiorenne ed avere al massimo settanta anni alla data di iscrizione al corso di formazione.

ARTICOLO 39 INCARICO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA

- 1.** Il Presidente del Parco conferisce l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria a coloro che hanno superato lo specifico esame previsto al termine dei corsi di formazione e che risultano in possesso del decreto di nomina a guardia particolare giurata rilasciato dal Prefetto territorialmente competente, previa istanza e verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nel rispetto delle procedure di cui alla normativa vigente.
- 2.** Il decreto di incarico del Presidente del Parco individua l'ambito territoriale di competenza, che di regola coincide con l'intero territorio del Parco, nonché le norme oggetto del potere di accertamento, che possono riguardare anche i Piani Territoriali di Coordinamento ed i Regolamenti del Parco.
- 3.** Le Guardie Ecologiche Volontarie di primo incarico effettuano le prime 84 ore di servizio in affiancamento ad almeno una Guardia Ecologica Volontaria che abbia svolto un minimo di due anni continuativi di servizio: in caso di indisponibilità di Guardie Ecologiche Volontarie aventi i requisiti di cui al primo periodo, l'ente

organizzatore garantisce l'affiancamento con Guardie Ecologiche Volontarie che prestano servizio presso altri enti organizzatori o con personale idoneo dello stesso Ente, individuato nei Guardia Parco.

4. Le Guardie Ecologiche Volontarie svolgono funzioni di polizia amministrativa, esercitando i relativi atti di accertamento: durante il servizio comandato sono pubblici ufficiali ed in quanto tali stendono verbali che fanno fede fino a querela di falso, possono chiedere le generalità dei trasgressori e degli obbligati in solido e, laddove previsto dalla normativa, possono procedere a sequestro cautelare.

5. Le Guardie Ecologiche Volontarie che hanno acquisito la specifica nomina nella materia ittica e venatoria svolgono altresì funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente alle attività che fanno espresso riferimento alla medesima materia, nel caso in cui la normativa statale attribuisce loro tali funzioni.

6. Il Responsabile del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica di cui all'articolo 21, comma 5, lettera g) del presente regolamento ha facoltà di avvalersi di Guardie Ecologiche Volontarie per la diffusione di buone prassi da applicarsi nell'espletamento del servizio: tale individuazione non comporta l'istituzione di nuovi organi del Corpo Volontari, diversi da quelli tassativamente previsti dall'articolo 21, commi da 1 a 4, del presente regolamento.

ARTICOLO 40

DOVERI DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

1. Oltre quanto stabilito dall'articolo 13 in merito ai doveri del Volontario dell'Ente Parco del Ticino, le Guardie Ecologiche Volontarie devono:

- a) frequentare i corsi di formazione ed effettuare l'addestramento pratico;
- b) superare l'esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale;
- c) conseguire la nomina a guardia particolare giurata;
- d) assicurare almeno 168 ore di servizio annue dando comunicazione della disponibilità di giornate e di orari, salvo deroghe motivate e temporanee concordate con il Responsabile di servizio;
- e) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell'ordine di servizio redatto a cura del Responsabile del servizio;
- f) operare con prudenza, diligenza e perizia;
- g) compilare in modo chiaro e completo secondo la modulistica predisposta dell'Ente Parco i rapporti di servizio ed i verbali di violazione, facendoli pervenire senza ritardo al Responsabile del servizio;
- h) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento e portare il distintivo;
- i) attenersi alle disposizioni del Responsabile del servizio relativamente ad abbigliamento, segni distintivi e uso di dotazioni individuali di servizio;
- j) partecipare alle attività di aggiornamento e specialistiche da organizzarsi periodicamente, nonché alle riunioni di servizio;
- k) operare, nei rapporti con i cittadini, con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità;
- l) prestare diligenza nella custodia e nell'uso dei mezzi e delle attrezzature in dotazione.

ARTICOLO 41

SOSPENSIONE E CESSAZIONE DALL'INCARICO

1. Per quanto attiene alla materia della sospensione e cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni previste dalla normativa regionale, integrate da quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.

2. Nel caso di sospensione temporanea dall'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, il Capo Distaccamento cui appartiene il Volontario deve trasmettere immediatamente la comunicazione al Responsabile del Settore Volontariato, onde consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3. Nel caso di cessazione dall'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, il Capo Distaccamento cui appartiene il Volontario deve trasmettere immediatamente al Responsabile del Settore Volontariato l'istanza ricevuta, onde consentire la tempestiva comunicazione al Prefetto territorialmente competente, per i provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 42

GUARDIE ECOLOGICHE ONORARIE

1. Le Guardie Ecologiche Volontarie che hanno svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare a svolgere il servizio e richiedere all'ente presso il quale

prestano servizio la nomina a guardia ecologica onoraria, al fine di limitare la propria attività a quanto previsto dalla normativa regionale.

2. L'Ente Parco, a seguito di richiesta ai sensi del comma precedente, si attiva per quanto di competenza, nel rispetto della normativa regionale.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 43 DOTAZIONI TECNICHE DI SERVIZIO

1. L'Ente Parco, nei limiti delle proprie disponibilità economiche nonché attraverso l'utilizzo di contributi provenienti da altri Enti pubblici e privati, fornisce ai Volontari le uniformi, i mezzi e le dotazioni di servizio.

2. Tutte le dotazioni tecniche di cui al comma precedente sono rese conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

3. L'Ente Parco assegna al Corpo Volontari la Sede Operativa e le Sedi Territoriali, di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento: le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico dell'Ente ovvero di altri soggetti a seguito di convenzioni o accordi stipulati tra le parti.

4. I Volontari del Corpo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli loro affidati, sia di proprietà dell'Ente che assegnati in comodato da altri soggetti a seguito di specifici accordi o convenzioni, secondo la specifica disciplina dell'Ente, in maniera compatibile con l'operatività del Corpo, per l'espletamento dei compiti di antincendio boschivo, di vigilanza ecologica e di protezione civile, disposti dalla struttura di volontariato dell'Ente Parco.

5. L'Ente Parco, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Corpo Volontari mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle proprie attività: allo stesso Corpo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili all'Ente Parco da parte di altri soggetti.

6. Il Volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Corpo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore del Corpo di concerto con il Responsabile del Settore Volontariato: l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature è subordinato al possesso da parte del singolo Volontario di competenze, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

7. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico dell'Ente Parco, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni: l'Ente Parco si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei Volontari iscritti.

ARTICOLO 44 COMMISSARIAMENTO DEL CORPO

1. Il Commissariamento del Corpo Volontari è disposto dal Presidente del Parco con proprio provvedimento da adottarsi nei seguenti casi:

a) a seguito di mancata elezione del Coordinatore del Corpo, dovuta all'annullamento, per mancanza di quorum o per altra causa, di tre consultazioni consecutive;

b) per gravi ed insanabili dissidi verificatisi all'interno del Corpo Volontari, tali da paralizzare l'attività del medesimo, compromettendo irreparabilmente le convenzioni e gli accordi in essere.

2. In caso di commissariamento del Corpo Volontari, le funzioni di Commissario sono svolte dal Responsabile dell'Unità Operativa cui afferisce il Settore Volontariato o dal funzionario da questi delegato: durante la fase del commissariamento, che può durare fino a sei mesi rinnovabili per una sola volta, i poteri e le prerogative del Coordinatore del Corpo sono esercitate dal Commissario.

3. Analogamente, il Responsabile del Settore Volontariato, sentito il Coordinatore del Corpo Volontari, può disporre, con proprio atto motivato, il Commissariamento di un Distaccamento, in presenza di gravi e reiterate violazioni collettive del presente regolamento ovvero di gravi dissidi verificatisi all'interno dello stesso, tali da paralizzarne o limitarne gravemente l'attività.

4. In caso di commissariamento di un Distaccamento, le funzioni di Commissario sono svolte dal Coordinatore del Corpo Volontari o dal Volontario da questi delegato per lo svolgimento di tale ufficio: durante la fase del commissariamento, che può durare fino a sei mesi rinnovabili per una sola volta, i poteri e le prerogative del Capo Distaccamento sono esercitate dal Commissario.

ARTICOLO 45

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1.** Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile del Settore Volontariato provvede alla indizione delle consultazioni per l'elezione del Coordinatore del Corpo Volontari: fino alla proclamazione del Coordinatore del Corpo restano in carica le attuali figure organizzative, con divieto in capo al Coordinatore del Corpo Volontari ed ai Capi Distaccamento, ciascuno per quanto di propria competenza, di procedere a nuove nomine, anche in sostituzione di posizioni rimaste vacanti per qualsiasi ragione, dando atto che, in presenza di tali circostanze, le funzioni in capo alle figure organizzative vacanti verranno assunte ad interim dal soggetto titolato alla futura nomina.
- 2.** Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascun Distaccamento dovrà essere in grado di svolgere tutte le attività di cui all'articolo 6, comma 4, del presente regolamento.
- 3.** Tutti gli atti di nomina delle posizioni organizzative previste dal presente regolamento, siano essi effettuati dal Coordinatore del Corpo, dal Capo Distaccamento ovvero dal Responsabile del Settore Volontariato in caso di inadempienza da parte dell'organo titolato, devono essere motivati e trasmessi al Responsabile del Settore Volontariato per la ratifica: soltanto a seguito di tale provvedimento, avente valenza esclusivamente interna, il Volontario nominato assume la titolarità della posizione medesima.
- 4.** Tutte le posizioni organizzative diverse dal Coordinatore del Corpo, per il quale trova applicazione quanto previsto dall'articolo 24, comma 15, del presente regolamento, possono essere revocate con provvedimento motivato del Coordinatore del Corpo (per i Capi Distaccamento) o del Capo Distaccamento (per i Vice Capi Distaccamento ed i Capi Squadra), per gravi violazioni delle norme contenute nel presente regolamento: tutti i provvedimenti di revoca devono essere trasmessi al Responsabile del Settore Volontariato per la ratifica.
- 5.** Ai fini del computo dell'anzianità di servizio, in particolare nel caso di istituzione di un nuovo Distaccamento, i Volontari afferenti al Corpo e provenienti da altra Organizzazione di Volontariato, in regola con la formazione prevista dalla matrice regionale, conservano l'anzianità maturata presso la precedente Organizzazione.
- 6.** Il presente regolamento costituisce atto univoco di indirizzo per tutti i Volontari: ne consegue che tutti i Distaccamenti devono uniformarsi alle disposizioni contenute, astenendosi dal porre in essere comportamenti organizzativi diversi, ancorché non in contrasto, da quelli indicati nel presente regolamento.
- 7.** Resta ammessa, all'interno di ciascun Distaccamento, la facoltà, del Capo Distaccamento, di procedere alla nomina di incaricati per lo svolgimento di particolari compiti e mansioni, senza che tale nomina comporti l'istituzione di nuovi organi del Corpo Volontari, diversi da quelli tassativamente previsti dall'articolo 21, commi da 1 a 4, del presente regolamento: tali incaricati, che a titolo esemplificativo e non esaustivo si possono occupare di materie quali la segreteria del Distaccamento, la manutenzione di mezzi e/o attrezzature, i servizi ambientali e via dicendo, rispondono direttamente al Capo Distaccamento che li ha nominati ovvero ad altra figura dallo stesso individuata all'interno del Distaccamento.
- 8.** Eventuali prassi o procedure che tutti i Distaccamenti saranno tenuti ad osservare, potranno essere applicate a mezzo di specifiche circolari emanate dal Responsabile del Settore Volontariato, di concerto con il Coordinatore del Corpo Volontari: la proposta di adozione di circolari può essere fatta dal Responsabile dell'Unità Operativa, dal Responsabile del Settore Volontariato, dal Responsabile dell'Antincendio Boschivo dell'Ente Parco, dal Responsabile del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica dell'Ente Parco, dal Coordinatore del Corpo e da ciascun Capo Distaccamento.
- 9.** Analogamente, il Responsabile del Settore Volontariato, sentito il Consiglio Direttivo, potrà emanare apposite circolari attinenti le caratteristiche dei capi di abbigliamento e dei simboli distintivi, da utilizzarsi nello svolgimento delle attività del Corpo: tali circolari devono rispettare la normativa vigente e costituiscono disposizione di servizio.

ARTICOLO 46

DISPOSIZIONI FINALI

- 1.** Il presente regolamento è stato redatto nel rispetto della normativa nazionale, regionale e locale vigente alla data della sua adozione: in caso di approvazione di norme che regolano in maniera differente la materia disciplinata dal presente regolamento, le parti di quest'ultimo in contrasto con la nuova normativa si intendono tacitamente abrogate e, nelle more dell'adeguamento del presente strumento, troverà applicazione automaticamente la nuova disciplina.
- 2.** Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale, regionale e locale in materia.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano abrogati:
- a) il Regolamento del Corpo Volontari del Parco del Ticino, adottato con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 52 del 30 marzo 2020;
 - b) ogni altro atto, provvedimento o disposizione contenuta in circolari, regolamenti e/o deliberazioni dell'Ente Parco in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.

ARTICOLO 47

TRASMISSIONE DEL REGOLAMENTO

- 1. Alla data di entrata in vigore, copia del presente regolamento viene trasmessa al Coordinatore del Corpo, ai Capi Area ed ai Capi Distaccamento, per opportuna conoscenza e per la puntuale applicazione.
- 2. Tutti i Capi Distaccamento sono incaricati di assicurare la più ampia diffusione del presente regolamento all'interno del proprio Distaccamento, nelle forme ritenute più consone alla divulgazione.
- 3. Analogamente, il Responsabile del Settore Volontariato provvederà alla pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'Ente Parco e del Corpo Volontari.
- 4. Al presente regolamento sono allegati i seguenti atti, a farne parte integrante e sostanziale:
 - a) Simboli distintivi del Corpo;
 - b) Tesserino di riconoscimento ed attestati di abilitazione;
 - c) Organigramma del Corpo.

ALLEGATO 1
SIMBOLI DISTINTIVI DEL CORPO

 STEMMA DEL CORPO VOLONTARI DEL PARCO TICINO	 LOGO DEL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO
 GONFALONE DEL CORPO VOLONTARI DEL PARCO TICINO	 LOGO DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA
 BANDIERA DEL CORPO VOLONTARI DEL PARCO TICINO	 LOGO DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE
 BANDIERA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA	 LOGO DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

ALLEGATO 2

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO ED ATTESTATI DI ABILITAZIONE

Tesserino di Riconoscimento

Distaccamento di
«Distaccamento»

1. «Di «m
2. «cognome»
3. «nome»
4. «qualifica»
5. «Specializzazione»
6. «data ass T»

Il Responsabile U.O. 6

1.Matricola 2.Cognome 3.Nome 4.Qualifica 5.Specializ. 6.Data Iscrizione

FRONTE



RETRO

Attestato di Abilitazione

Idoneità alla conduzione in sicurezza
delle attrezzature di lavoro
(Artt. 37 e 73 D.Lgs. 81/2008)

1. --
2. --
3. --
4. --
5. --
6. --

Rilasciato da:
Parco Lombardo della Valle del Ticino

Parco Ticino

Sviluppo Sostenibile:
tutela della biodiversità e dell'ambiente,
qualità della vita

1.Nome 2.Cognome 3.Data di Nascita 4.Luogo di Nascita 5.Provincia 6.Codice Fiscale

FRONTE

Attrezzatura	Nr. Attestato	Rilascio	Scadenza
MOTOSEGA	0	--	--
DECEPUGLIATORE	0	--	--

RETRO

Attestato di Abilitazione

Idoneità alla conduzione in sicurezza
delle attrezzature di lavoro
(Art. 73 c.5 del D.Lgs 81/2008)

1. --
2. --
3. --
4. --
5. --
6. --

Rilasciato da:
Parco Lombardo della Valle del Ticino

Parco Ticino

Sviluppo Sostenibile:
tutela della biodiversità e dell'ambiente,
qualità della vita

1.Nome 2.Cognome 3.Data di Nascita 4.Luogo di Nascita 5.Provincia 6.Codice Fiscale

FRONTE

Attrezzatura	Nr. Attestato	Rilascio	Scadenza
PLE	--	--	--
GRU A TORRE	--	--	--
GRU MOBILE	--	--	--
GRU PER AUTOCARRO	--	--	--
CARRELLI ELEVATORI	--	--	--
TRATTORI	--	--	--
MACCHINE MOVIMENTO TERRA	--	--	--
POMPE PER CALCESTRUZZO	--	--	--

RETRO

ALLEGATO 3 ORGANIGRAMMA DEL CORPO

